

TI_GERICHTE 14.2021.104 vom 7. Februar 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-02-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.104

FR: TI_GERICHTE 14.2021.104 du 7 février 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2021.104 del 7 febbraio 2022

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Fatture per fornitura di elettricità e spese di diffida emesse da un'impresa privata al beneficio di una concessione

Erwägungen

E. 3

In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l'escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all'art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

E. 4

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza e rigettato l'opposizione interposta al precetto esecutivo, esponendo che l'istante, nella sua replica, aveva “spiega [to] e rispo [sto] in modo molto chiaro ed evidente alle osservazioni sollevate dalla parte convenuta” .

E. 5

Nel ricorso, RE 1 lamenta, in particolare, che in prima sede la CO 1 non ha prodotto né la diffida in base alla quale è stata emessa la tassa di fr. 60.–, né, più in generale, alcun titolo di rigetto definitivo. Egli sostiene, anzi, di non aver neppure ricevuto le fatture e la diffida indicate dall'istante quali titoli di rigetto. A tal proposito, il reclamante le rimprovera di aver continuato a spedire le fatture al suo indirizzo precedente di _____, salvo l'ultima (di cui allega al reclamo la diffida di pagamento e la ricevuta di versamento), quando nei documenti prodotti dall'istante in prima sede ve n'è uno – del 2019 – su cui figura (già) il suo indirizzo attuale di _____. Il reclamante censura peraltro la scorretta indicazione dei rimedi giuridici sulle fatture e l'assenza di tale menzione sulle diffide, deducendone che le stesse non sono né passate in giudicato né diventate esecutive. A suo avviso, il Giudice di pace supplente ha quindi errato nel sorvolare sulla mancanza di un titolo di rigetto definitivo. Chiede pertanto che il reclamo venga accolto e l'istanza respinta.

E. 6

Nelle osservazioni, la CO 1 rileva, segnatamente, che il rapporto giuridico tra un utente e un ente pubblico prestatore di un servizio di pubblica utilità è retto dal diritto pubblico, anche se il servizio è gestito in concessione da un'impresa privata, come nel suo caso. Siccome RE 1 ha cambiato indirizzo e contestato alcune delle fatture della resistente, a dire dell'istante è provato che egli ha continuato a ricevere fatture. Poiché fatture e diffide indicano correttamente i rimedi diritto e l'avvertenza che, in difetto d'impugnazione, esse diventano esecutive giusta l'art. 82 [recte : 80] LEF, in assenza di ricorsi pendenti al Consiglio di Stato la CO 1 ritiene dimostrato che il reclamante non ha impugnato le fatture (e le diffide) ricevute, sicché esse sono passate in giudicato e devono essere equiparate a sentenze esecutive nel senso dell'art. 80 LEF. La resistente lascia poi intendere che, per il rigetto degli importi indicati quali "tassa di diffida" nel precetto esecutivo, non sia in realtà necessaria la produzione delle diffide – che comunque ha allegato alle osservazioni – perché i costi per l'invio di un se-condo sollecito di pagamento e per ogni diffida sono espressamente previsti dalle condizioni generali del contratto di fornitura di elettricità stipulato dal reclamante, di modo che le spese per le tre diffide, di complessivi fr. 60.–, sono a suo parere giustificate.

E. 6.1

e 138 II 159 consid. 5.1; Abbet in : Abbet/Veuillet (ed.), *La mainlevée de l'opposition* (2017), n. 127 ad art. 80 L EF). Non sono quindi titoli di rigetto definitivo ad esempio le "decisioni" emesse da enti privati, come le commissioni paritetiche professionali sulla base di una convenzione collettiva di lavoro, sebbene siano state dichiarate di obbligatorietà generale (sentenza della CEF 14.2017. 223 del 29 maggio 2018, RtiD 2019 I 632 n. 59c consid. 6.2/a e i rinvii, in particolare a Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 117 ad art. 80 LEF; A bbet , op. cit. loc. cit.) né i rapporti di controllo che accertano contravvenzioni all'art. 57 della legge federale sul trasporto pubblico (LTV; RS 745.1) per l'utilizzo di un veicolo senza un titolo di trasporto valido (sentenza della CEF 14.2014.251 del 5 marzo 2014 consid. 5.2, massimato in RtiD 2015 II 896 n. 54c).

E. 7

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1) .

E. 7.1

Nella sentenza impugnata il Giudice di pace supplente non ha indicato quali tra i documenti prodotti dall'istante ha considerato rivestire la qualità di titoli di rigetto definitivo dell'opposizione. Dall'istanza si evince implicitamente che per la CO 1 le fatture sono da considerare quali decisioni giusta l'art. 80 LEF in virtù dell'art. 193 i LOC (cpv. 1), secondo il quale le contestazioni tra concessionari della gestione di un servizio pubblico e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

E. 7.2

Giusta l'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Una decisione è un atto individuale e concreto di un'autorità, che disciplina in modo unilaterale e vincolante diritti o obblighi (art. 5 della legge federale sulla procedura

amministrativa, RS 172.021). L'autore della decisione è un'autorità detentrica del potere pubblico che fonda la propria competenza su una norma e che agisce in tale veste (DTF 118 Ia 122 consid. 1/b) oppure una società o un'organizzazione indipendente dall'amministrazione cui sono stati delegati compiti di diritto pubblico, qualora con la delega le sia stata conferita una competenza decisionale (DTF 137 II 412 consid.).

E. 7.3

La questione di sapere se la CO 1 sia abilitata per legge a emettere decisioni in merito alle proprie prestazioni è stata recentemente lasciata indecisa da questa Camera (sentenza della CEF 14.2020.198 del 24 giugno 2021, consid. 6.1.2), pur rilevando a futura memoria segnatamente l'abrogazione, il 1° luglio 2019, della legge cantonale sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP, RL 181.200), il cui art. 40 prescriveva che le contestazioni tra utenti e azienda municipalizzata o concessionaria erano decise in via di reclamo dal Consiglio di Stato, contro la cui decisione era dato ricorso al Tribunale amministrativo.

E. 7.4

Contemporaneamente all'abrogazione della LMSP, il 1° luglio 2019 è entrato in vigore il nuovo capitolo III del titolo VII della legge organica comunale (LOC, RL 181.100), intitolato "Svolgimento di compiti tramite soggetti autonomi esterni al comune" (art. 193 segg.), i cui articoli 193 f a 193 i riguardano le concessioni e il cui art. 193 i cpv. 1 dispone che "riservate norme di leggi speciali e l'art. 92 let. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013, le contestazioni tra comune e concessionario e quelle tra concessionario e utenti sono decise in via di ricorso dal Consiglio di Stato, contro la cui risoluzione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. È per il resto applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013". Riprende in parte il testo dell'art. 40 LMSP (v. RDAT 1996 II 21 consid. 3/b, citata dalla sentenza della CEF 14.2011.86 del 29 luglio 2011 consid. 5).

E. 7.4.1

Giusta l'art. 193 i cpv. 1 LOC, ai concessionari di servizi comunali d'interesse pubblico (v. art. 193 f cpv. 1) è implicitamente riconosciuta la facoltà di emettere decisioni per disciplinare le loro relazioni giuridiche con gli utenti, in particolare per quanto riguarda l'esazione della remunerazione delle proprie prestazioni (tariffate, cfr. art. 193 f cpv. 2 lett. e) dal momento che in caso di controversia è istituita una via di "ricorso" al Consiglio di Stato, che presuppone a monte una decisione da impugnare. Dalla sistematica della legge si evince però che l'art. 193 i LOC concerne solo i concessionari e non altri soggetti autonomi esterni cui il comune affida l'esecuzione dei propri compiti tramite convenzioni (art. 193 a), mandati di prestazioni (art. 193 b) o costituzione di un ente autonomo di diritto comunale (art. 193 c e 193 d).

E. 7.4.2

Nel caso in esame, la CO 1 non ha prodotto la concessione in base alla quale fonda il suo diritto di emettere decisioni sulla remunerazione delle proprie prestazioni. Tuttavia, secondo l'allegato al Regolamento della legge cantonale di applicazione della legge federale sull'approvvigionamento elettrico (RLA-LAEI, RL 742.110) alla CO 1 è stata attribuita la gestione della rete elettrica nel comprensorio che annovera in particolare il Comune di _____, in cui sono situati gli impianti relativamente ai quali sono state emesse le fatture indicate nel precetto esecutivo (doc. E-H). Del resto, il Servizio dei ricorsi

del Consiglio di Stato, che è l'autorità preposta ad approvare le concessioni (art. 193 g cpv. 2 LOC), ha attestato che contro le fatture in questione non era pervenuto alcun reclamo o ricorso (doc. I accluso all'istanza). Ricordato che il potere d'esame d'ufficio di questa Camera è limitato alle carenze manifeste (sopra consid. 7), s e ne può dedurre che l'istante è effettivamente titolare di una concessione per gestire il servizio di distribuzione di energia elettrica nel Comune di Cevio, anche perché l'escusso non l'ha contestato. Nella misura in cui rivestono le caratteristiche di una decisione amministrativa (v. sotto consid. 7.6), le fatture emesse dalla CO 1 sono titoli di rigetto definitivo a norma dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF.

E. 7.5

Sia l'esecutività che il passaggio in giudicato di una decisione presuppongono, ad ogni modo, la regolare intimazione della stessa al destinatario (sentenza della CEF 14.2014.212 del 30 gennaio 2015, consid. 7; S TAEHELIN, op. cit., n. 124 ad art. 80), la cui prova – in caso di contestazione – incombe all'autorità notificatrice (DTF 141 I 102 consid. 7.1). Qualora l'invio postale avvenga per lettera semplice, esso non permette di dimostrare l'avvenuta notifica, ma la prova può essere fornita anche da altri indizi o dall'insieme delle circostanze del caso concreto, per esempio dallo scambio di corrispondenza con l'autorità o dal comportamento del destinatario (DTF 141 I 103 consid. 7.1 e 136 V 309 consid. 5.9; sentenza della CEF 14.2017.166 dell'11 gennaio 2018, consid. 5.3/a e i rinvii).

E. 7.5.1

Poiché RE 1 ha obiettato di non aver ricevuto le fatture, incombeva alla CO 1 provare di averle notificate. Essa non ha prodotto alcuna prova diretta.

E. 7.5.2

Nella replica, tuttavia, la CO 1 ha sostenuto che il convenuto aveva sempre ricevuto tutta la documentazione inoltratagli, come dimostrerebbero “le” sue lettere di riscontro, di cui ne ha però prodotta una sola, ossia la missiva del 21 maggio 2019 (doc. N accluso alla replica), con cui RE 1 le ha ritornato una polizza di versamento di fr. 423.59. Nelle osservazioni al reclamo, la CO 1 ha poi precisato che si può dedurre da tale scritto che l'escusso ha ricevuto almeno una delle fatture inviategli, dal momento che l'ammontare di fr. 423.59 da lui indicato corrisponde al saldo della diffida dell'11 marzo 2019. Ora, tale deduzione si basa su un documento – la citata diffida – e su allegazioni che non possono essere prese in considerazione, in quanto addotte soltanto in seconda sede (sopra consid. 1.3). Pertanto, da ciò non risulta provato che il reclamante abbia ricevuto una (imprecisata) delle quattro fatture invocate dall'istante quali titoli di rigetto.

E. 7.5.3

La CO 1 afferma invero che RE 1 ha indubbiamente ricevuto la fattura n. _____1 (doc. F), perché ha citato nel suo scritto del 21 maggio 2019 (doc. N) la spesa “speciale” di fr. 36.–, che a suo dire sarebbe un tipo di spesa indicato esclusivamente in quella fattura. A parte il fatto che anche la fattura n. _____8 (doc. E) menziona una spesa “speciale” (ancorché non di fr. 36.–), l'allegazione della resistente è nuova. In prima sede l'istante si era infatti limitata a dire, genericamente, sulla base del noto scritto del convenuto, ch'egli aveva sempre ricevuto la corrispondenza da essa inviategli. Di tale nuova allegazione specifica non si può quindi tener conto (sopra consid. 1.2). Sulla notifica delle altre tre fatture (doc. D, G e H), la CO 1 non ha detto nulla. Ne segue ch'essa non ha dimostrato – come le incombeva – la notificazione delle fatture, che non possono perciò essere

considerate esecutive né perciò giustificare il rigetto definitivo dell'esecuzione per le somme ivi riportate.

E. 7.6

Per abbondanza giova inoltre rilevare che la qualificazione delle fatture e delle diffide come decisioni amministrative potrebbe anche essere tema di discussione. Questi documenti non vengono infatti designati esplicitamente come “decisioni”. Vero è che la decisione che omette di qualificarsi come tale non è nulla, purché sia riconoscibile come decisione in un altro modo (Abbet , op. cit., n. 132 ad art. 80), in particolare per il suo contenuto (Staehelin op. cit., n. 120 ad art. 80), specie se indica i rimedi giuridici (sentenza della CEF 14.2020.205 del 17 settembre 2021 consid. 6.4 e i rinvii).

E. 7.6.1

Ebbene, tranne una (doc. G), le fatture menzionano le vie di ricorso e specificano che in caso di mancata impugnazione “vengono equiparat[e] ad una decisione giudiziale definitiva” , ciò che risulta sufficiente per capirne la natura di decisione amministrativa. È invece escluso che le diffide possano fungere da decisione per le spese di sollecito e di diffida, che non sono menzionate, per tacere del fatto ch'esse indicano in modo fuorviante e impreciso i rimedi giuridici contro la fattura scoperta, che già figurano nella fattura stessa, lasciando intendere di far decorrere un (nuovo) termine di reclamo imprecisato (“prefissato”) senza peraltro designare l'autorità cui inoltrarlo.

E. 7.6.2

Anche l'indicazione dei rimedi di diritto sulle fatture risulta poi carente. Due fatture (doc. F e G) precisano di essere impugnabili mediante reclamo (interno) alla stessa CO 1, la cui decisione è impugnabile mediante ricorso al Consiglio di Stato, la terza (doc. E) prevede solo il reclamo alla CO 1 e la quarta (doc. H) non contiene alcuna indicazione in merito. Ora, l'art. 193 i cpv. 1 LOC, che non è citato in nessuna fattura, dispone chiaramente che la decisione del concessionario può essere deferita al Consiglio di Stato e, in seguito, al Tribunale amministrativo cantonale; non sono previste altre vie di ricorso, segnatamente un reclamo alla CO 1 medesima. Visto l'esito del giudizio odierno, si può prescindere dall'esaminare le conseguenze giuridiche di siffatte carenze.

E. 7.6.3

A futura memoria va ricordato che l'emissione (e la notifica) di una decisione che indica chiaramente i rimedi giuridici (con la menzione della fonte di legge) è la premessa indispensabile per riconoscere alle autorità amministrative e alle delegatarie del potere pubblico la facoltà di statuire esse stesse sulle contestazioni sollevate dagli amministrati contro le proprie decisioni garantendo loro la possibilità effettiva di accedere alla via giudiziaria (sentenza della CEF 14.2016.40 del 15 settembre 2016 consid. 5.4/c).

E. 7.7

Contrariamente a quanto pare reputare la CO 1, le condizioni generali del contratto di fornitura di elettricità non possono giustificare il rigetto definitivo dell'opposizione per le spese di sollecito e di diffida. Esse non sono infatti una decisione nel senso dell'art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF (v. sopra consid. 7.2). Persino una norma di legge che prescrive l'obbligo posto in esecuzione non è un titolo di rigetto (sentenza della CEF 14.2015.124 del 4 dicembre 2015, RtiD 2016 II 648 n. 34c, consid. 5.3 e il riferimento a Staehelin , op. cit., n. 6 ad art. 80; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG, Ergänzungsband zur 2. Auflage 2017, n. 134 a

lett. b ad art. 80 LEF); e ciò vale a fortiori per semplici disposizioni contrattuali. Il rigetto definitivo può essere concesso solo se le tasse di diffida e simili sono quantificate in una specifica decisione debitamente notificata all'escusso (Staehelin , op. cit. [Ergänzungsband], n. 134a lett. a ad art. 80 LEF; contra: Abbet , op. cit., n. 140 ad art. 80, che si fonda però su una decisione 6 ottobre 1999 del Tribunale cantonale vallesano [RVJ 2000, 192 consid. 3/c], la quale estende alle spese di diffida e di avvio dell'esecuzione la giurisprudenza relativa agli interessi di mora in una fattispecie in cui l'importo di tali spese era menzionato sulle decisioni di tassazione fiscale prodotte quali titolo di rigetto ed erano indicate in un conteggio/conguaglio da considerare verosimilmente come una decisione, cfr. sentenza della CEF 14.2021.50 del 6 ottobre 2021 consid. 5.2.3). Anche su questo punto il reclamo merita accoglimento.

E. 8

In conclusione, poiché manca un titolo di rigetto definitivo per tutte le poste della pretesa posta in esecuzione, il reclamo dev'essere accolto e la decisione impugnata riformata nel senso della reiezione dell'istanza.

E. 9

In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccom-benza (art. 106 cpv. 1 CPC). La richiesta del reclamante intesa all'assegnazione di ripetibili va invece respinta, poiché egli non ha motivato di aver diritto a un'indennità d'inconvenienza nel senso dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC (v. sentenza della CEF 14.2020.87 del 24 dicembre 2020 consid. 8.2).

E. 10

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 232.61, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati: 1. L'istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 100.– anticipata dall'istante è posta a suo carico. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1. Non si assegnano indennità. 3. Notificazione a: – ; – avv. . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Rovana. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.